

~~SECRET~~
DISTANCE", mediante subentro nelle attività e nei locali dell'agenzia medesima, per esercitare le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008;

VISTO l'art. 33 della L.R. n. 13 del 06/08/2007, che ha determinato l'ammontare del deposito cauzionale nella misura di € 20.000,00;

ESAMINATI gli atti d'ufficio e la documentazione prodotta dall'interessata Sig.ra Maria Francesca Gargiulo, nella sopraindicata qualità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008 e della Legge della Regione Lazio n. 13 del 06/08/2007;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

di autorizzare la Sig.ra Maria Francesca Gargiulo, nata a Napoli il 07/07/1973, in qualità di Rappresentante legale della società denominata "TRE S.r.l.", con sede legale in Roma - Via Cesare Fani n. 98, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 10159931004, ad attivare in Monterotondo (RM) - Via Nomentana n. 53/b, un'agenzia di viaggi e turismo denominata "NEW DISTANCE", mediante subentro nelle attività e nei locali dell'agenzia di viaggi medesima, di proprietà della società denominata "New Distance S.r.l.", per esercitare le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008, con la Direzione tecnica affidata alla Sig.ra Carla Lucarini, abilitata a tale incarico.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento è concessa solo per il locale sopraindicato, è valida per un anno e si rinnova annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione regionale, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. La stessa non può essere ceduta ad altri e può essere sospesa o revocata per l'inosservanza di leggi e per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 36 della L.R. n. 13 del 06/08/2007.

La titolare della suddetta agenzia di viaggi e turismo "NEW DISTANCE" ha l'obbligo di:

- inviare annualmente alla Provincia di Roma la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. n. 13/2007;
- esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività, sia nei locali ad esse preposti che nei siti *on-line in caso di vendita di prodotti e-commerce*, ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L.R. n. 13/2007;
- comunicare alla Provincia di Roma, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativo agli elementi di cui all'art. 35, comma 1e 2, della L.R. n. 13/2007.

IL DIRIGENTE
Dott. *Andrea Fusco*